

**CONVENZIONE PER L'EMISSIONE DI CARTE DI CREDITO DI TIPO "CO-BRANDED"
A CONDIZIONI AGEVOLATE IN FAVORE DEI NEO-ISCRITTI ENPACL**

Tra

la Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, con sede in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0 -, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio e codice fiscale 00053810149, di seguito denominata "Banca", qui rappresentata dal Rag. Mario Erba, nella sua qualità di Vicedirettore generale

e

l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, Ente associativo con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del comma 33, lettera a) n. 4 dell'art. 1 della legge 537/1993 e del D.Lgs. 509/1994, con sede legale in Roma, Viale del Caravaggio n. 78, di seguito denominato "Ente", qui rappresentato dal Rag. Alessandro Visparelli il quale interviene nella sua qualità di Presidente

premesso

- che, in data 12 maggio 2003, la Banca e l'Ente hanno sottoscritto una Convenzione per la realizzazione e l'emissione a favore degli iscritti all'Ente di una carta di credito "co-branded" denominata "ENPACL Card", dotata, tra l'altro, di una linea di credito dedicata al versamento, via internet, dei contributi dovuti all'Ente e che prevede modalità di rimborso a saldo oppure rateale;
- che l'Ente intende favorire la diffusione della carta in parola presso i "neo-iscritti" e, allo scopo, ha manifestato la propria disponibilità a rilasciare idonee garanzie a favore della Banca;
- che la Banca si è dichiarata disponibile a intervenire a sostegno dell'iniziativa e, quindi, a regolamentare il rilascio delle carte a favore dei "neo-iscritti"

tutto ciò premesso,

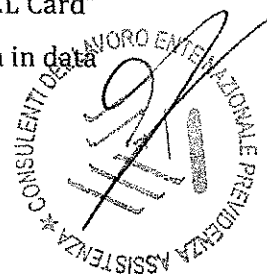
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti convenute stipulano la Convenzione di seguito riportata.

Art. 1

La presente Convenzione riguarda l'emissione di carte di credito denominate "ENPACL Card" a favore dei "neo-iscritti" all'Ente secondo le modalità e le norme stabilite dalla presente Convenzione.

Art. 2

La Banca, a fronte dell'impegno dell'Ente al rilascio di idonee garanzie di cui al successivo art. 6, potrà emettere a tutti i "neo-iscritti" che ne faranno richiesta una carta di credito "ENPACL Card" nelle forme e modalità previste dalla presente Convenzione e dalla Convenzione stipulata in data



12 maggio 2003, citata tra le premesse, e sue successive modifiche.

Art. 3

In deroga a quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione stipulata in data 12 maggio 2003, alla linea di credito ordinaria delle carte emesse in virtù della presente Convenzione sarà accordato un plafond mensile minimo di € 800,00 e alla linea di credito "esclusiva", finalizzata unicamente al versamento dei contributi all'Ente, un plafond mensile massimo di € 2.000,00.

Art. 4

I destinatari della Convenzione sono i "neo-iscritti" all'Ente, intendendo per essi gli iscritti per la prima volta, da meno di 5 anni, con età anagrafica entro i 40 anni.

Art. 5

Sarà compito dell'Ente comunicare tempestivamente alla Banca i nominativi beneficiari delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione che, nel corso della durata della stessa, perdano i requisiti. Sui nominativi oggetto di segnalazione, a far data dal giorno successivo alla comunicazione dell'Ente, la presente Convenzione non sarà più operante.

Art. 6

Per consentire a tutti i "neo-iscritti" che ne fanno richiesta di ottenere la carta di credito ENPACL Card, l'Ente si impegna a prestare sin d'ora garanzia solidale sul 100% dell'ammontare della perdita che la Banca dovrà sopportare a fronte di insolvenze relative a pagamenti dei soli contributi obbligatori, effettuati a valere sulla linea di credito "esclusiva" nel periodo di durata della presente Convenzione, indipendentemente dalla modalità di rimborso scelta dal titolare della carta (a saldo o rateale). Per perdita si intende tutto quanto dovuto da ciascun titolare della carta per capitale, interessi e accessori, comprese le spese legali ripetibili e irripetibili.

Per i titolari che hanno perso i requisiti secondo quanto precisato dal precedente art. 5, l'Ente garantirà i pagamenti effettuati dall'iscritto fino al giorno (compreso) in cui l'Ente ha comunicato alla Banca la perdita dei requisiti.

L'Ente dovrà deliberare il rilascio di una fideiussione specifica a favore della Banca su ciascuna carta di credito ENPACL Card emessa dalla Banca stessa in forza della presente Convenzione, di importo pari al plafond accordato sulla linea di credito "esclusiva" finalizzata al pagamento dei contributi all'Ente. Ciascuna fideiussione rimarrà valida fino a quando non risulteranno rimborsate tutte le corrispondenti posizioni debitorie relative al pagamento dei contributi obbligatori effettuati con la carta di credito ENPACL Card.

La Banca darà notizia all'Ente di qualsiasi inadempienza relativa ai pagamenti in parola entro 60 giorni dall'evento e delle azioni intraprese in via bonaria per la sistemazione dei sospesi.

Nel caso in cui le azioni intraprese non sortiscano effetto, la Banca provvederà a intimare al debitore il pagamento del proprio credito ovvero alla messa in mora dello stesso. Trascorsi 30 giorni dalla data di intimazione del pagamento o della messa in mora senza alcun effetto, la



Banca avvierà la procedura per il recupero del proprio credito in linea capitale, interessi, spese e accessori. Al termine dell'azione di recupero o al momento in cui la Banca, d'intesa con l'Ente, ravvisasse l'inutilità o l'inopportunità della sua prosecuzione, la Banca potrà richiedere all'Ente la restituzione del 100% del debito residuo e delle spese giudiziali e tecnico-legali sostenute. L'Ente provvederà entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso a versare alla Banca l'importo garantito.

La Banca continuerà l'azione di recupero dell'intera somma dovuta anche dopo l'avvenuto pagamento da parte dell'Ente. Tutte le somme che dovessero essere successivamente recuperate dalla Banca, dedotte le spese legali sostenute, saranno restituite all'Ente. Qualora la Banca ritenga di rinunciare all'azione di recupero verso il debitore, l'Ente è autorizzato a effettuare autonomamente l'azione riguardante il rientro del proprio credito.

Art. 7

La Banca ha la facoltà di revocare le carte emesse ai beneficiari della presente Convenzione in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio.

Art. 8

La presente Convenzione avrà durata pari a quella sottoscritta in data 12 maggio 2003 per la realizzazione e l'emissione a favore degli Iscritti all'Ente di una carta di credito "co-branded" denominata "ENPACL Card", citata nelle premesse e alla quale si fa riferimento per tutti gli aspetti non disciplinati dalla presente Convenzione.

Per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Roma, 2 APR 2015

ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER CONSULENTI DEL LAVORO

IL PRESIDENTE
(Messandro VISPARELLI)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Direzione Generale

